



CITTA' di MILAZZO
5° Settore
"Lavori Pubblici e Patrimonio "

SCARIFICAZIONE E BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL CODICE DEI CONTRATTI

Capitolato Speciale d'Appalto
disciplina generale rapporto contrattuale

Lì, 03.05.2018

IL RUP E PROGETTISTA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
Ing. Pasqua Lidia Famà

VISTO: IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso La Malfa



"DISCIPLINA GENERALE RAPPORTO CONTRATTUALE"

Capitolo 1° *"Definizioni, oggetto, durata ed ammontare dell'accordo quadro"*

Capitolo 2° *"Sicurezza del cantiere e tutela dei lavoratori"*

Capitolo 3° *"Andamento del contratto attuativo"*

Capitolo 4° *"Norme generali"*

Capitolo 5° *"Contabilizzazione - Pagamenti - Riserve"*

Capitolo 6° *"Collaudi"*

Capitolo 7° *"Disposizioni diverse e controversie"*

ARTICOLO 1

Premessa

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) è redatto in conformità al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora applicabili a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, vigenti in Sicilia ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 8/2016, e alla L.R. n. 12/2011, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Milazzo, il quale dell'opera rappresenta la Stazione Appaltante.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CSA che disciplina le regole *generale del rapporto contrattuale*, le prescrizioni tecniche (Capitolati speciali prescrittivi) relative alle lavorazioni oggetto dell'appalto contenute in autonomi elaborati.

A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 50/2016 i riferimenti al D.P.R. 207/2010 si intendono sostituiti dalle omologhe disposizioni dei decreti medesimi.

ARTICOLO 2

Definizioni

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "Esecutore" l'impresa alla quale è stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" il Comune di Milazzo; con "D.L." il Direttore dei lavori o l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante; con *Capitolato prescrittivo* o con *prescrizioni tecniche* gli elaborati allegati al progetto contenenti le specifiche tecniche da seguire per le lavorazioni oggetto dell'appalto.

Per "correttivo d'asta" o per "ribasso d'asta" s'intende il ribasso, espresso in percentuale o in importo totale, offerto dall'Appaltatore ed accettato dall'Amministrazione. Il correttivo d'asta è esteso all'intero importo ed a tutti i singoli prezzi elencati per lavori sia a misura sia a corpo, nonché ai noli, ai trasporti ed ai materiali in fornitura, di cui all'elenco al Titolo II.

ARTICOLO 3

Garanzie e coperture assicurative

Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d'appalto deve essere effettuato secondo le modalità e per gli importi e per le percentuali specificati all'art. 93 del Codice dei contratti.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo deve essere costituito per gli importi e le percentuali secondo le modalità fissate nell'articolo 103 del Codice degli appalti. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le disposizioni in materia sono disciplinate dall'art. 103 del Codice.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Garanzia adempimenti previdenziali-assistenziali-assicurativi dei dipendenti

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della polizza assicurata corrisponde all'importo del contratto. Lo stesso può essere superiore per qualunque specifica motivazione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorso dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamenti delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 4

Termine per la stipula del contratto

Il contratto relativo all'accordo quadro deve essere stipulato nel termine fissato dal Comune nella lettera con la quale viene data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e, comunque, entro il termine massimo fissato dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Di norma la consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, appalto concorso o altra procedura ad evidenza pubblica ed entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

L'Esecutore verrà convocato per la stipula del contratto con nota inviata entro il termine di 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva nel caso di pubblico incanto, appalto concorso o altra procedura ad evidenza pubblica ed entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione nel caso di trattativa privata e di cottimo.

In difetto, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza e fisserà un nuovo termine comunque non superiore a dieci giorni consecutivi.

Decorso infruttuosamente anche tale termine la Stazione appaltante può procedere all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento e a stipulare il contratto con il secondo classificato.

Nel contratto deve essere dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca, tra l'altro, la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- *Comunicazione* prevista ai sensi dell'art 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 ove l'Impresa aggiudicataria risulta costituita in forma societaria ovvero trattasi di consorzio ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 10 della Legge 109/94;
- *Modulo GAP*;
- *Certificato* della CCIAA, Registro imprese, in corso di validità, completo delle annotazioni di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e fallimentare;
- *Certificazione* prevista dall'articolo 2 della legge 22.11.2002, n. 266 e successive modifiche e comunque certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Inps, Inail e Cassa edile o Durc;
- *Piani di sicurezza* con le precisazioni di cui all'articolo 15;

- *Dichiarazione* attestante che nel Consorzio esistono/non esistono imprese associate detentrici una partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- *Garanzie e coperture assicurative* di cui agli articoli 6 e 80;
- *Documentazione antimafia* in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- *Dichiarazione* indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.
- Documentazione relativa al rispetto in materia di flussi finanziari.

Ad avvenuta stipulazione, la Stazione appaltante provvederà alla registrazione dell'atto presso l'Ufficio delle entrate di Milazzo, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Il contratto è immediatamente esecutivo.

ARTICOLO 5

Domicilio dell'Esecutore del contratto

L'Esecutore, per tutti gli effetti del contratto, elegge domicilio in Milazzo, presso la sua sede legale o presso il suo domicilio. Ove l'Impresa ha sede in altro Comune è sempre necessario eleggere domicilio nel Comune di Milazzo anche presso la Sede municipale.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Le intimazioni degli atti giudiziari debbono essere effettuate a mezzo di Ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi a mezzo di agenti del Comune o di qualunque altro dipendente della Stazione appaltante o anche a mezzo di raccomandata o, nei casi di urgenza, con pec o telegramma, presso il domicilio eletto o, in assenza, presso la sede legale dell'Impresa.

ARTICOLO 6

Discordanze negli atti di contratto

Se in uno stesso atto dovessero emergere disposizioni tra di loro discordanti, l'Esecutore del contratto ne farà pronta segnalazione scritta al Comune per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso in cui le discordanze dovessero riguardare aspetti grafici, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Dovrà, comunque, ritenersi non applicabile la disposizione che contrasta o che collima in minor misura con il contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Ove gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa indicazione, al Direttore dei lavori.

ARTICOLO 7

Spese

Sono a carico dell'Esecutore:

- ↪ Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- ↪ I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- ↪ Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- ↪ Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui all'articolo 6.
- ↪ Le spese per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

- ⇒ Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- ⇒ Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero necessari.
- ⇒ Le spese per gli eventuali sezionamenti delle linee A.T.C., quando i lavori interferiscono con queste.
- ⇒ Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
- ⇒ Il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'usabilità da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.
- ⇒ La corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
- ⇒ L'onere, qualora necessari, per il pagamento della pratica relativa al primo collaudo degli apparecchi di sollevamento, dei recipienti a pressione e degli impianti di riscaldamento.
- ⇒ Le eventuali anticipazioni contrattuali da versare agli enti esercenti (Enel, Telecom, ecc.) al fine di attivare le relative utenze.
- ⇒ Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura DOCFA, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
- ⇒ Le spese per l'allontanamento (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (decreto Ronchi), salvo quanto diversamente disciplinato.
- ⇒ Le spese relative a quant'altro previsto dall'articolo 62 del presente Capitolato.
 - Sono a carico dell'Amministrazione:
 - L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
 - Le spese e la tassa per eventuale occupazione del suolo pubblico comunale.

ARTICOLO 8

Oggetto dell'accordo quadro, designazione, forma e principali dimensioni dell'opera

Il Presente Accordo Quadro di cui all'art.54 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione, finalizzata anche alla messa in sicurezza e conservazione, riparazione delle strade comunali e degli spazi pubblici del territorio del Comune di Milazzo.

Eventuali variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

La prestazione da affidare è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti dei sottoservizi comunali.

Il valore economico dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto, in un determinato arco temporale, per gli adempimenti formali a tale valore legati per l'espletamento delle procedure di gara e per determinare il quadro economico dell'Accordo quadro.

La stipula dell'Accordo quadro, infatti, non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti applicativi per un quantitativo minimo.

L'Appaltatore, invece, assume l'obbligo ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli contratti applicativi che l'Amministrazione deciderà di affidargli entro il periodo di validità dell'Accordo. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate, di volta in volta ed entro il termine di scadenza naturale, all'esecutore mediante contratti applicativi nei quali verranno stabilite le prestazioni da effettuare, gli importi e la loro durata.

Gli interventi sono ascrivibili alla categoria OG3.

Sono compresi nell'Accordo quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica.

Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dove interverranno più imprese sarà nominato, per il cantiere specifico, il C.S.E. che redigerà anche i documenti previsti nelle competenze del C.S.P.

ARTICOLO 9

Durata ed ammontare dell'accordo quadro

L'accordo avrà la durata di giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, già al netto del ribasso d'asta offerto, venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi, fermo restando invece la possibilità che detto importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore a quello sopra indicato.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo in relazione al presente accordo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro per il presente lotto abbia nulla a pretendere.

Qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Nel rispetto della vigente normativa si potrà procedere all'esecuzione anticipata di prestazioni previste nel presente Accordo Quadro preliminarmente alla stipula dell'Accordo stesso.

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta presumibilmente sino ad un massimo di € 212.000,00 di cui € 4.240,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta secondo gli importi nel seguente quadro tecnico economico.

A		LAVORI			
1.	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	207.760,00		
2.	Oneri di sicurezza arredi non soggetti a r.a.	€	4.240,00		
3.	Importo complessivo	€	212.000,00	€	212.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1.	Oneri di accesso a discarica, iva compresa	€	7.200,00		
2.	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€	4.240,00		
3.	IVA, il 22 di A	€	46.640,00		
4.	Diritti ANAC	€	250,00		
	Totale somme a disposizione	€	58.330,00	€	58.330,00
	Importo complessivo dell'accordo quadro			€	270.330,00

L'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell'accordo quadro.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell'accordo quadro. Le opere di cui al presente appalto sono rientranti nella categoria OG3, I Classifica

ARTICOLO 10

Prestazioni dell'accordo quadro

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e degli spazi pubblici del territorio del Comune di Milazzo che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso in ambito urbano per i primi 3 centimetri di spessore;
- Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso in ambito urbano per ogni cm. in più oltre i primi 3 centimetri;
- Irrividimento di pavimentazione stradale;
- Stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento per strade in ambito urbano;
- Stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura di pavimentazioni stradali;
- Trasporto a scarica dei materiali di risulta
- tutte quelle opere necessarie al mantenimento delle condizioni di ordinaria manutenzione delle strade e degli spazi pubblici del territorio comunale di Milazzo.

Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici del comune di Milazzo o comunque in uso allo stesso, consegue che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione alla finalità dell'accordo, fermo restando le condizioni di contratto.

L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche (vedi anche Capitolato Speciale d'Appalto – prescrizioni tecniche.

ARTICOLO 11

Forma e dimensione delle opere

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano da quanto precisato ed indicato dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 12

Materiali d'uso - attrezzature

L'Appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutte le incombenze derivanti dal presente Capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature di propria dotazione o nella propria disponibilità. I materiali dovranno essere preventivamente sottoposti al direttore per l'accettazione.

ARTICOLO 13

Opere escluse dall'accordo quadro

Sono escluse dall'accordo quadro le opere e gli interventi riguardanti i sottoservizi.

ARTICOLO 14

Condizioni dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

La sottoscrizione dell'Accordo quadro dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell'esecutore la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.

In particolare il concorrente con la partecipazione alla gara ha:

- a) piena conoscenza della tipologia delle prestazioni da eseguire;
- b) perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'Accordo Quadro, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere il contratto;
- c) valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, sul costo della mano d'opera e su quanto altro dovuto per il rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, in ordine alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

In definitiva, l'esecutore non potrà nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro eccepire la mancata conoscenza di condizioni oggettive o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

I prezzi unitari pattuiti contrattualmente, in base ai quali saranno pagate le prestazioni, sono immutabili.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso d'asta offerto sull'Elenco Prezzi di riferimento, costituente elaborato della documentazione tecnica posta a base di gara. Qualora detti prezzi non siano già stati predeterminati, si farà riferimento al vigente Prezziario regionale delle opere pubbliche valido per la regione Sicilia (2018) e qualora il prezzo richiesto non sia ancora stato ottenuto, si farà ricorso ai prezzi determinati secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010, ad oggi non abrogato per effetto del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell'Accordo Quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni richieste e che pertanto in nessun caso potrà richiedere ulteriori compensi. Per cui con l'affidamento del contratto applicativo l'Appaltatore non potrà eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Gli elaborati posti a base di gara presentano un mero valore indicativo e non esaustivo delle attività da svolgere nell'ambito dell'Accordo quadro, la cui esecuzione verrà disposta unicamente con i singoli contratti applicativi.

Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi del presente Accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sarà lo stesso dell'Accordo quadro medesimo e verrà confermato di volta in volta per il singolo contratto applicativo affidato.

ARTICOLO 15

Criterio di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà con Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore. L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Per i motivi di esclusione dalla gara d'appalto ed i requisiti di partecipazione di fa espresso rinvio agli artt. 80, 82, 83 e 84 del Codice.

ARTICOLO 16

Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro

Fanno parte integrante del contratto di Accordo quadro i seguenti documenti:

- il vigente prezzario regionale dei lavori pubblici (2018);

- l'elenco prezzi redatto dal 5° Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" con gli atti nello stesso richiamati;
 - il provvedimento di aggiudicazione;
 - il verbale delle operazioni del seggio di gara con tutti gli atti nello stesso richiamati;
 - la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro a sinistro;
 - la dichiarazione indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti;
 - gli estremi del conto corrente dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
- L'Aggiudicatario prima della stipula dell'Accordo quadro deve altresì trasmettere:
- l'elenco dei dipendenti, con la relativa documentazione di assunzione, che si intendono impiegare nell'esecuzione dell'appalto,
 - l'esito delle visite mediche in corso di validità dei dipendenti,
 - gli atti di nomina e attestati di qualifica del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dei preposti, del medico competente.

ARTICOLO 17

Osservanza delle disposizioni legislative vigenti

L'Appaltatore del contratto è tenuto all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. di seguito richiamate e della loro accettazione incondizionata.

In particolare si richiamano le norme previste:

- a. dal D.M. n. 145/2000 nel testo ad oggi vigente;
- b. dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c. dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora applicabili;
- d. da tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore applicabili all'oggetto dei lavori;
- e. dalle leggi e disposizione vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
- f. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- g. dalle leggi e patti sindacali;
- h. dal regolamento dei contratti e dagli altri vigenti regolamenti del Comune di Milazzo;
- i. da tutte le norme in materia di antimafia;
- j. dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi del lavoro;
- k. dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- l. dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari..

L'esecutore è, inoltre, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

ARTICOLO 18

Stipulazione dell' Accordo Quadro

Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto dell'Accordo Quadro deve aver luogo entro sessanta giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della garanzia provvisoria prestata a corredo dell'offerta, la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con le modalità fissate dall'art. art. 32, comma 14, del Codice di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dopo che lo stesso è divenuto efficace si può dare avvio all'esecuzione dell'Accordo Quadro, mediante la stipula dei contratti applicativi, salvo che, in casi di urgenza, si proceda all'avvio anticipato dell'esecuzione.

Sono a carico dell'esecutore le spese relative alla stipulazione dell'Accordo quadro, nonché tutte quelle inerenti per la gestione dell'appalto. L'IVA è a totale carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 19

Obblighi ed oneri per l'esecutore

L'esecutore dovrà garantire l'osservanza delle norme di sicurezza sul posto di lavoro ed equipaggiare il personale, oltre che di tutte le attrezzature tecniche necessarie per il normale svolgimento delle prestazioni, anche di tutti i D.P.L., nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e in specie del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'esecutore sarà unico responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi nonché antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali relativi al personale impiegato.

L'esecutore deve produrre al momento dell'avvio dei lavori o comunque non oltre i successivi cinque giorni, copia delle comunicazioni effettuate agli Enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 20

Garanzie e coperture assicurative

L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara deve essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nei modi e condizioni previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicatario a garanzia dell'esecuzione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del soggetto appaltante e l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione finale.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta l'incameramento della garanzia definitiva.

Resta, comunque, salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'esecutore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo della cauzione avverrà con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in uno con la liquidazione del saldo finale.

L'esecutore inoltre deve produrre una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiore a 1.000.000,00 euro per persona.

Le spese relative all'emissione delle garanzie sono a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 21

Domicilio - recapito - rappresentanza dell'esecutore

Per tutti gli effetti del contratto, l'esecutore elegge il proprio domicilio a Milazzo, presso la sede legale dell'Impresa, oppure, nel caso di Impresa avente sede fuori comune presso la casa comunale.

L'esecutore deve essere sempre in comunicazione diretta con il direttore dell'esecuzione del contratto e/o con il Responsabile del procedimento; a tale effetto deve stabilire un recapito telefonico al quale essere reperibile giornalmente.

Qualunque sia la forma dell'impresa, l'esecutore potrà assolvere gli adempimenti tecnici e amministrativi derivanti dal contratto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato e la cui procura dovrà essere trasmessa all'Amministrazione in originale o in copia autenticata.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative al contratto possono essere fatte al domicilio eletto.

L'Appaltatore, per tutta la durata dell'Accordo quadro, deve avere nel territorio del Comune di Milazzo la disponibilità di un ufficio operativo e magazzino per il deposito dei materiali ed attrezzature, dotato di recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica dove inoltrare eventuali segnalazioni.

CAPITOLO 2° - *Sicurezza del cantiere e tutela dei lavoratori*

ARTICOLO 22

Disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U., nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle prestazioni richieste.

Egli sarà responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Qualora lo stesso non possa svolgere direttamente tale compito, dovrà garantire la presenza di una figura professionale all'uopo preposta in possesso dei necessari requisiti di legge.

Le prestazioni dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative alla specifica prestazione affidata, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti (come pure eventuali subappaltatori e terzi) presenti nel cantiere, idoneamente delimitato e recintato in relazione alla prestazione da eseguire, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

L'Amministrazione ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Esecutore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto con incameramento della garanzia definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'appaltatore.

Per il presente Accordo quadro non si è proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze in quanto, in questa fase, si prevede la presenza di una sola ditta esecutrice e non si ravvisano rischi di natura interferenziale.

ARTICOLO 23

Tutela economica dei lavoratori

A garanzia degli obblighi posti a carico dell'esecutore dalle norme dei contratti collettivi di lavoro e dalle leggi e dai regolamenti sull'assunzione, tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori sull'importo netto del certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% a carico dell'esecutore (art. 30 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

L'importo di tale ritenuta è svincolato in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi Enti previdenziali e assicurativi, deducendone l'importo dal certificato di pagamento. Le somme derivanti dalla predetta ritenuta possono anche essere utilizzate nel corso dell'esecuzione del contratto dall'Amministrazione per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dall'esecutore agli Enti competenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'esecutore viene invitato dal responsabile del procedimento a provvedervi tempestivamente e comunque non oltre i successivi quindici giorni.

Ove l'esecutore del contratto non dovesse adempiere alla richiesta del responsabile del procedimento l'Amministrazione, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto e fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore, può in applicazione dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Impresa esecutrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'esecutore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal Capitolato, ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Per le detrazioni ed eventuale sospensione di pagamento di cui sopra, l'esecutore del contratto non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

CAPITOLO 3[^] - Andamento dei contratti attuativi

ARTICOLO 24

Nomina del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento

Il Dirigente del 5° Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" provvederà a designare un tecnico del Settore per l'esercizio delle funzioni di direttore dei lavori.

ARTICOLO 25

Responsabilità dell'esecutore del contratto e Rappresentante tecnico

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei lavori, tuttavia ove non conduce o dirige personalmente il servizio è tenuto a nominare, per atto con firma autenticata, un responsabile tecnico che può coincidere con il direttore tecnico o col procuratore di cui al superiore articolo.

L'esecutore dovrà segnalare al responsabile del procedimento tutti i guasti e le irregolarità capaci di compromettere il perfetto andamento dei lavori, provvedendo agli opportuni aggiustamenti.

L'esecutore del contratto è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle cose, sia del Comune che dei terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'esecutore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'esecutore stesso o suoi rappresentanti.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'esecutore del contratto possa sollevare eccezione alcuna.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione del contratto, risponde direttamente ed esclusivamente l'esecutore.

ARTICOLO 26

Subappalto

E' vietato subappaltare il contratto assunto, sono fatti salvi i casi previsti e disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27

Stipulazione del contratto applicativo

L'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro, mediante la stipula di specifico contratto applicativo, può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, si proceda all'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso l'esecutore con la sottoscrizione del contratto applicativo deve consegnare, se non già prodotta, tutta la documentazione richiesta per la stipula dell'Accordo Quadro e dal presente Capitolato per l'avvio dell'esecuzione della prestazione.

Eccezionalmente e solo in caso di conclamata urgenza la prestazione può essere ordinata anche telefonicamente o per posta elettronica dal direttore dell'esecuzione e formalizzata successivamente nelle modalità sopra descritte.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto applicativo gli verrà assegnato dal direttore dei lavori un termine perentorio non superiore a quindici giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo accordo quadro con il secondo classificato (art.

110 D.Lgs. n. 50/2016), previo incameramento della garanzia prestata e fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Fermo restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo, il Comune può recedere, in qualunque momento, unilateralmente dal singolo contratto applicativo previo pagamento dell'effettiva prestazione svolta oltre al decimo dell'importo della prestazione non eseguita ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 28

Avvio dell'esecuzione del contratto applicativo

L'Appaltatore dovrà provvedere al concreto inizio della prestazione entro il termine assegnato nel contratto attuativo.

Per ogni giorno successivo al termine assegnato, senza che si sia dato effettivo e concreto inizio alla prestazione, sarà applicata una penale giornaliera dell'importo indicato nel relativo articolo.

Ove il ritardo dovesse protrarsi, senza giustificato motivo, oltre i 10 (dieci) giorni del termine assegnato, si farà luogo alla risoluzione del contratto applicativo.

La risoluzione anche di un solo contratto applicativo determinerà la risoluzione dell'intero Accordo quadro e l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 29

Termine ultimazione dei contratti applicativi

Il tempo utile per ultimare l'esecuzione della prestazione ordinata con ciascun contratto attuativo si intende valutato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordinativo. Non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo ai termini della prestazione che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque causa imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.

In caso di ritardato nell'adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali indicate esplicitamente nell'apposito articolo, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nel primo certificato di pagamento utile a debito dell'esecutore del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto applicativo.

ARTICOLO 30

Proroghe dei contratti attuativi

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'esecutore del contratto, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione della prestazione richiesta.

La richiesta può essere concessa una sola volta per ogni contratto attuativo motivi eccezionali su richiesta motivata dell'esecutore del contratto, inoltrata prima della prevista scadenza del tempo utile di esecuzione dei lavori.

L'accoglimento o il diniego della istanza è di competenza del responsabile del procedimento che vi provvede entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 31

Disciplina nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore, o il dipendente all'uopo formalmente incaricato ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato, deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del contratto e mantenere la perfetta disciplina nel luogo di lavoro, impegnandosi ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del suo rappresentante e/o dei suoi operai per indisciplina, frode, incapacità o grave negligenza.

L' Appaltatore è in tutti i casi responsabile, e ne risponde nei confronti del Comune, dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei predetti soggetti.

Il personale della ditta esecutrice dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con chiara indicazione della generalità, qualifica e ditta di appartenenza.

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ARTICOLO 32

Opere provvisionali e mezzi d'opera

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni richieste devono essere realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di sicurezza, sia delle stesse che delle opere ad esse relative, sono a carico dell'esecutore.

Resta, comunque, stabilito che l'esecutore del contratto è l'unico responsabile degli eventuali danni alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere.

Quanto sopra è applicabile anche ai macchinari, attrezzature ed ai mezzi d'opera.

ARTICOLO 33

Svolgimento del contratto applicativo

L' esecutore del contratto, in linea generale, ha la facoltà di sviluppare le prestazioni richieste con i contratti applicativi nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute a regola d'arte, purché - a giudizio del direttore dei lavori - ciò non riesca pregiudizievole alla loro buona riuscita ed agli interessi del Comune.

Qualora il responsabile del procedimento e/o direttore dell'esecuzione ravvisi la necessità che nel corso della prestazione richiesta un'attività della stessa sia eseguita in condizioni eccezionali, impartirà un ordine scritto all' esecutore del contratto che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo l'eventuale diritto al ristoro del maggior onere.

ARTICOLO 34

Ordine di servizio

Tutte le disposizioni del direttore dell'esecuzione e/o del responsabile del procedimento sono impartite con "ordine di servizio".

L'ordine di servizio va comunicato personalmente e direttamente all' esecutore del contratto che ne deve rilasciare ricevuta per avvenuta conoscenza e consegna. L' esecutore al momento della consegna ha diritto di formulare sullo stesso ordine di servizio le sue osservazioni o rilievi. Nel caso in cui l' esecutore non conduce personalmente il servizio, l'ordine di servizio va consegnato alla persona che lo rappresenta nella condotta dell'appalto.

Nelle ipotesi di assenza dell'esecutore o del suo rappresentante o anche nei casi di rifiuto alla firma, gli ordini di servizio possono essere validamente consegnati mediante trasmissione a mezzo pec.

Ai fini della ricezione dei normali ordini, l'esecutore o la persona che lo rappresenta nella condotta dell'appalto è obbligato a presentarsi entro le ore 12 di ogni inizio settimana presso l'Ufficio del direttore dell'esecuzione per ritirare gli eventuali ordini e disposizioni e consegnare i report e/o le programmazioni settimanali.

Qualora, durante l'esecuzione dei contratti applicativi, agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'esecuzione non venisse data esecuzione entro i successivi tre giorni, il direttore conterà l'inadempienza con apposito atto scritto da notificare tempestivamente all'esecutore, previa applicazione della penale giornaliera, fermo restando la responsabilità dell'esecutore per danni causati a terzi in conseguenza della mancata esecuzione.

Se anche con questo provvedimento, gli ordini emanati non dovessero trovare attuazione entro i successivi cinque giorni, il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto applicativo con tutte le conseguenze di legge, senza ulteriori contestazioni, diffide, etc..

ARTICOLO 35 *Sospensioni e riprese*

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della prestazione oggetto del contratto applicativo, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione ordinata dal direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del singolo contratto attuativo.

Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto applicativo, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui sopra. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il ritardo nella ripresa dell'esecuzione comporta l'applicazione di una penale giornaliera.

ARTICOLO 36 *Ultimazione del contratto applicativo*

Lo stesso giorno in cui avviene l'ultimazione del contratto applicativo l'esecutore è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione.

Quest'ultimo, previo preavviso, provvede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, anche per il singolo contratto applicativo, il certificato di ultimazione della prestazione e procederà alla contabilizzazione. Si procederà al pagamento se l'importo del contratto applicativo raggiunge la soglia prevista per la rata di acconto.

Le prestazioni svolte saranno oggetto di certificazione di verifica di conformità o di regolare esecuzione ai sensi della vigente normativa in materia.

CAPITOLO 4[^] - *Norme generali*

ARTICOLO 37

Modifiche e varianti dei contratti applicativi

E' fatto divieto all'esecutore del contratto introdurre modifiche in corso di esecuzione dei contratti applicativi, in tal caso è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, nella situazione originaria.

Fermo restando l'importo massimo dell'Accordo quadro sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto disposto dall'art. 149 del Codice.

ARTICOLO 38

Divieto di cessione dei contratti e di credito

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il contratto applicativo e di Accordo quadro, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste nei contratti applicativi, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'esecutore del contratto può cedere il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

ARTICOLO 39

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ARTICOLO 40

Pagamento dei subappaltatori

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.

ARTICOLO 41

Responsabilità dell'esecutore nella conduzione dell'appalto e dei lavori

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere previste nell'appalto alle migliori regole d'arte, della rispondenza delle stesse a tutte le condizioni contrattuali (disegni, com-

puto metrico, analisi, capitolato, etc.), del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Le disposizioni impartite dal direttore dei lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e di sorveglianza, l'approvazione dei tipi e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela del Comune e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

ARTICOLO 42

Rappresentante dell'Esecutore

L'Esecutore che non conduce personalmente i lavori è tenuto a conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Il mandato, che deve essere conferito mediante atto pubblico, va depositato presso la Stazione appaltante che provvede a darne comunicazione alla direzione lavori.

L'Esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione appaltante, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'Esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità di sorta all'Esecutore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 43

Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Esecutore predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

4. L'Esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 44

Piani di sicurezza

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

2. L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'Esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ARTICOLO 45

Piano operativo di sicurezza

1. L'Esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'Esecutore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'Esecutore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'Esecutore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

ARTICOLO 46

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 47

Assenza piano di sicurezza

Ove la Stazione appaltante, pur essendo obbligata alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, non abbia provveduto all'adempimento prima dell'affidamento dei lavori, l'Esecutore, anche in deroga a qualunque norma vigente in materia, ha l'onere della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008. e successive modifiche ed integrazioni oltre, ovviamente, a quanto prescritto dai precedenti articoli.

ARTICOLO 48

Impianto del cantiere e inizio lavori

L'Esecutore dovrà provvedere a dare concreto inizio nei successivi quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto attuativo.

La data di effettivo inizio dei lavori è accertata dal Responsabile del procedimento mediante verbale da redigersi in contraddittorio con l'Esecutore, alla presenza del direttore dei lavori. La circostanza va annotata prontamente a cura dello stesso responsabile del procedimento sul *giornale dei lavori*.

Per ogni giorno successivo al termine di cui sopra senza che si sia dato *effettivo e concreto* inizio ai lavori sarà applicata una penale giornaliera nell'importo indicato all'art. 84. Ove il ritardo dovesse protrarsi, senza giustificato motivo, oltre i 30 (*trenta*) giorni si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 49

Termine per ultimazione lavori - Regole applicazione penali

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto del singolo contratto attuativo si intende valutato in giorni naturali successivi, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna. In detto periodo s'intende compreso il tempo necessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque causa imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito "verbale" redatto dal D.L. e sottoscritto dall'Appaltatore dopo le opportune verifiche.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia maggior tempo impiegato.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali indicate esplicitamente al Titolo II, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Il termine contrattuale si prolunga di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dal D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze che impediscano temporaneamente l'esecuzione dei lavori, quali cause di forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche, difficoltà imprevedute di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, esigenze di pubblico interesse o di necessità; tali sospensioni comportano l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione ordinata.

ARTICOLO 50

Inderogabilità dei termini di esecuzione

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Esecutore.

ARTICOLO 51

Proroghe

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori come previsto dal comma 5 art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La proroga può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'Appaltatore, inoltrata almeno venti giorni prima della prevista scadenza contrattuale.

Sulla accoglibilità si pronuncia il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La proroga è concessa con provvedimento della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 52

Disciplina nei cantieri - Direttore tecnico

L'Esecutore deve mantenere la perfetta disciplina nel cantiere impegnandosi ad osservare e a fare osservare ai propri agenti, operai e dirigenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'Esecutore, tramite il direttore del cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Esecutore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il predetto tecnico, ove non fosse dipendente stabile dell'Esecutore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

In presenza di appalto affidato ad Associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Esecutore, di esigere il cambiamento del direttore del cantiere, dei dirigenti, degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei predetti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 53

Opere provvisoriale e mezzi d'opera

Tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori, impalcature, armature, centinature, puntellature, etc. devono essere progettate e realizzate in modo da garantire le mi-

gliori condizioni di stabilità, sia delle stesse che delle opere ad esse relative, e comunque nel pieno rispetto del Piano di sicurezza approntato dal Coordinatore per la progettazione.

Ove le predette opere dovessero risultare particolarmente impegnative, l'Esecutore deve inoltre predisporre apposito progetto esecutivo, accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori.

Resta, comunque, stabilito che l'Esecutore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere.

Quanto sopra è applicabile anche ai macchinari ed ai mezzi d'opera.

ARTICOLO 54

Svolgimento e ordine dei lavori

L'Esecutore, in linea generale, ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori e del Responsabile del procedimento - ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora il D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Esecutore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Esecutore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione al D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Resta, infine, salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Esecutore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, specialmente durante i periodi invernali. In tal caso non è riconosciuto all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 55

Ordini di servizio

Tutte le disposizioni del responsabile del procedimento verso il direttore dei lavori e del direttore dei lavori all'Esecutore sono impartite con "*ordine di servizio*".

Ciascun ordine di servizio deve essere immediatamente registrato sul *giornale dei lavori* come prescritto dal terzo comma dell'articolo 182 del DPR n. 207/2010 e tempestivamente comunicato al responsabile del procedimento affinché abbia una migliore visione dell'andamento dei lavori.

L'ordine di servizio va comunicato personalmente e direttamente all'Esecutore che ne deve rilasciare ricevuta per *avvenuta conoscenza e consegna*. L'Esecutore del contratto al momento della consegna ha diritto di formulare sullo stesso ordine di servizio le sue osservazioni o rilievi.

Nel caso in cui l'Esecutore non conduce personalmente i lavori, l'ordine di servizio va consegnato alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori munita di mandato di rappresentanza e di cui all'articolo 14 del presente Capitolato ovvero al direttore tecnico di cantiere di cui all'articolo 23.

Nelle ipotesi di assenza dal cantiere dell'esecutore o del rappresentante di cui sopra o anche nei casi di rifiuto alla firma, gli ordini di servizi possono essere validamente consegnati mediante trasmissione a mezzo fax o telegramma o raccomandata al domicilio eletto in contratto come da articolo 8.

ARTICOLO 56

Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare pregio e/o interesse storico, l'Esecutore dovrà fornire, dietro richiesta della Stazione appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Amministrazione e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Esecutore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della Stazione appaltante.

Ove i lavori devono eseguirsi in zona sottoposta a vincolo archeologico e fosse necessario eseguire scavi di sbancamento, l'Esecutore è tenuto, lo stesso giorno della formale consegna, a comunicare anche telegraficamente alla Soprintendenza per i beni archeologici la data di effettivo inizio degli scavi.

In presenza di rinvenimenti archeologici i lavori di sbancamento devono essere portati avanti sotto la sorveglianza del personale della Soprintendenza.

ARTICOLO 57

Rinvenimenti - Proprietà degli oggetti ritrovati

La Stazione appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori o nelle aree di intervento o nella sede dei cantieri.

Dell'eventuale rinvenimento dovrà essere dato immediato avviso alla direzione lavori, al Responsabile del procedimento ed alla Stazione appaltante per le opportune disposizioni.

L'Esecutore non ha diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore medesimo non potrà in ogni caso, senza ordine scritto, rimuovere od alterare l'oggetto del rinvenimento e dovrà immediatamente sospendere i lavori nel luogo interessato. Ove necessario, tale disposizione potrà essere formalizzata dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 58

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano, in linea generale, in proprietà del Comune o da chi ne ha titolo.

L'Esecutore, fatta eccezione per i materiali risultanti di nessuna utilità per il Comune o di chi ne ha titolo e quindi allontanati a discarica, deve trasportarli e regolarmente accatastarli senza alcun onere aggiuntivo nel luogo stabilito dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relativi.

ARTICOLO 59

Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel *Capitolato - prescrizioni tecniche* relativo alla specifica lavorazione e negli atti progettuali ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore lavori o, in caso di controversia tra i due, del responsabile del procedimento.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto. In tal caso l'Esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Esecutore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Esecutore, restano fermi i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Esecutore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti nel progetto. Se invece sia ammesso dal direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero eseguita una mediocre lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può essere autorizzato dal re-

sponsabile del procedimento ad applicare una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, salve le determinazioni definitive in sede di collaudo.

ARTICOLO 60

Provvista dei materiali e sostituzione luoghi di provenienza

L'Esecutore deve prelevare i materiali necessari per la realizzazione dei lavori dove meglio crede purchè essi abbiano i requisiti prescritti e descritti negli atti progettuali, salvo che negli stessi non siano espressamente indicati e determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento, può prescrivere un luogo di provenienza dei materiali anche in difformità da quanto specificatamente previsto dalle previsioni progettuali, fatta salva la procedura per il concordamento dei nuovi prezzi in tutti i casi in cui il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattualmente convenuto.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento. In tale ipotesi è applicabile il secondo comma.

ARTICOLO 61

Campionature e analisi dei materiali

Fatto salvo quanto disposto nel Capitolato speciale contenente le prescrizioni tecniche (*Capitolato prestazionale*) relative alle singole lavorazioni, si prescrive che l'Esecutore è tenuto a presentare e fornire in cantiere al direttore dei lavori non meno di due campionature per ogni materiale e/o componenti previsti in progetto subito dopo l'avvio dei lavori e comunque almeno 60 giorni prima della messa in opera della relativa lavorazione al fine di consentire la verifica, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, forma, dimensioni e qualità dei materiali anche alla luce della loro successiva manutenzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dal direttore dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico progettuale.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

In quest'ultima ipotesi le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore.

Per ulteriori ed eventuali prove ed analisi di approfondimento il direttore dei lavori deve provvedere, previa autorizzazione del titolare del potere di spesa, a carico delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico di progetto.

Tutte le analisi e prove di laboratorio debbono essere effettuate presso laboratori autorizzati; il prelievo dei campioni deve avvenire previa redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'Esecutore o con il direttore tecnico di cantiere. La certificazione effettuata dal laboratorio deve tassativamente fare espresso riferimento al verbale di prelievo.

ARTICOLO 62

Difetti di costruzione rilevati in corso d'opera

L'Esecutore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori verifica ed accerta quali eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'Esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento. Questi assume la decisione sulla base delle indicazioni rese dal direttore dei lavori con apposita relazione e dopo avere avuta cognizione delle contestazioni dell'Esecutore. Qualora l'Esecutore non provvede all'eventuale ordine di rimessa in pristino del responsabile del procedimento si procede d'ufficio a quanti necessario per il rispetto del contratto con spese a totale carico dello stesso Esecutore che verranno trattenute con il primo stato di avanzamento utile.

Se il direttore dei lavori presume che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati e riconosciuti, le spese delle verifiche sono a carico dell'Esecutore, in caso contrario lo stesso Esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ARTICOLO 63

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Esecutore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quelli causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità.

L'Esecutore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

I danni devono essere denunciati dall'Esecutore al direttore dei lavori non appena si è verificato l'avvenimento e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c. dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per i danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la colpa o la negligenza dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ARTICOLO 64

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza delle garanzie.

L'Esecutore in presenza di sinistri alle persone, sia terzi che dipendenti, ovvero di danni alle proprietà di terzi o della Stazione appaltante deve darne immediato avviso al direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori in presenza di uno dei suddetti sinistri compila prontamente apposita relazione da consegnare, entro e non oltre quarantotto ore dall'evento, al responsabile del procedimento ed adotta senza indugio gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.

La relazione deve indicare compiutamente il fatto, le presumibili cause, i danni, le generalità delle persone danneggiate e l'individuazione delle immobili interessate.

CAPITOLO 5° - "Contabilizzazione - Pagamenti - Riserve"

ARTICOLO 65

Accertamento e misurazione di lavori

Le modalità di accertamento e di misurazione dei lavori sono indicati nel Capitolato speciale relativo alle prescrizioni tecniche attinenti ciascuna lavorazione.

Il direttore dei lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'Esecutore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 66

Lavori oggetto di certificazione

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Esecutore dovrà fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95% (novantacinque per cento). Il restante 5% (cinque per cento) verrà corrisposto a presentazione delle certificazioni.

ARTICOLO 67

Oneri per l'accesso alla discarica

Ove espressamente previsti in progetto, e quindi nel computo metrico, gli oneri per il conferimento in discariche autorizzate di eventuali rifiuti speciali o pericolosi saranno rimborsati all'Esecutore sulla scorta delle quantità risultanti dalle bolle di consegna, debitamente compilate in ogni parte, redatte sul "formulario rifiuti" di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997 e al D.M. 01 aprile 1998, n. 145.

L'importo relativo verrà ammesso in contabilità previa presentazione di copia della fattura della ditta che gestisce la discarica e di copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento dei relativi rifiuti.

ARTICOLO 68

Oneri per la custodia di materiali e suppellettili

Eventuali oneri sostenuti dall'Esecutore per il temporaneo ricovero e la custodia di materiali e di suppellettili di proprietà di terzi da asportare dai locali oggetto degli interventi saranno liquidati all'Esecutore, previo apposito concordamento, con fondi previsti nel quadro tecnico-economico del progetto tra quelle a disposizione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 69

Pagamenti

I pagamenti di cui ha diritto l'esecutore verranno disciplinati nei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 70

Ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nelle ipotesi in cui il ritardo superi i giorni sessanta ovvero l'ammontare della rata di acconto non corrisposta raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, è fatta salva la facoltà dell'Esecutore di contestare alla Stazione appaltante la "eccezione di inadempimento" di cui all'articolo 1460 del codice civile e conseguentemente "rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente la propria".

ARTICOLO 71

Riscossione del corrispettivo dell'appalto

Si applicano le disposizioni contenute nella legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 72

Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Non è consentita ai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi né il disposto del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'Esecutore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.

E', tuttavia, consentita la facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso.

ARTICOLO 73

Cessione del contratto e cessioni di crediti

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ARTICOLO 74

Riserve

Le eventuali riserve, a pena di decadenza, devono essere formulate e iscritte negli atti secondo le disposizioni contenute negli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010.

E' espressamente stabilito che le riserve non esplicitate nei termini o non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

L'Appaltatore inoltre, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori: egli può, in tale sede, confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuta l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice degli appalti.

Il direttore dei lavori è tenuto a rendere sulle riserve le sue motivate e puntuali deduzioni come, tra l'altro, espressamente prescritto dall'articolo 190 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 75

Collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione

A prescindere dai collaudi parziali o in corso d'opera che potranno essere disposti dalla Stazione appaltante, le operazioni del collaudo tecnico-amministrativo devono avere inizio nel termine di *tre mesi* dalla data di ultimazione dei lavori ed essere portate a compimento *entro sei mesi* dalla stessa data con l'emissione del relativo certificato.

Entro quest'ultima data, il certificato di collaudo e gli atti e i certificati ad esso allegati, con il conto e con la relativa contabilità finale, debbono essere rimessi al Stazione appaltante, e per essa al Responsabile del procedimento, salvo il caso previsto dall'art. 232 del Regolamento.

Per lavori di importo sino ad euro 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di *regolare esecuzione*.

In tutte le ipotesi di redazione del *certificato di regolare esecuzione* i termini di tre e sei mesi di cui al primo comma sono ridotti alla metà.

Il *certificato di regolare esecuzione* è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

In presenza di operazioni di collaudo che non consentono il rispetto dei termini come sopra fissati l'organo di collaudo trasmette una formale e tempestiva comunicazione all'Esecutore e al responsabile del procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere e dei tempi previsti per il completamento delle operazioni di collaudo.

Nel caso, invece, in cui il ritardo è attribuibile all'organo di collaudo il responsabile del procedimento assegna un termine suppletivo non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorso il quale infruttuosamente propone alla Stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma permanendo in capo all'organo suddetto ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione, redatti secondo le modalità fissate dal Regolamento approvato con DRP n. 207/2010, hanno carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio ovvero dal termine stabilito nel presente Capitolato per la loro emissione. La loro formale approvazione deve avere luogo non oltre i successivi due mesi.

Decorsi comunque i due anni, il collaudo e il certificato di regolare esecuzione, si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine biennale, salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Esecutore.

Nell'arco di tale periodo l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'Esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi l'organo di collaudo nel rilasciare il certificato di collaudo vi iscrive le clausole alle quali l'Esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da far prestare nelle more dell'accertamento.

Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, deve in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria del D.L., del Responsabile del procedimento e in contraddittorio con l'Esecutore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. La Stazione appaltante può essere rappresentata dal Dirigente competente o da un Funzionario del Settore interessato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Esecutore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Esecutore.

La Stazione appaltante ha la facoltà fino a quando non risulta intervenuta la formale o la tacita approvazione degli atti di collaudo di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia del mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 76

Collaudi tecnici

Eventuali prove, verifiche, accertamenti, collaudi tecnici propedeutici o comunque indispensabili per consentire all'organo di collaudo tecnico-amministrativo finale di pervenire all'emissione del certificato di collaudo e non rientranti nella sua specifica attribuzioni debbono avere luogo per tempo al fine di consentire il rispetto dei termini fissati dalla legge, dal Regolamento e dal presente Capitolato speciale per la conclusione delle operazioni di collaudo.

ARTICOLO 77

Verificazioni, difetti e mancanze nell'esecuzione

L'Esecutore, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale e i mezzi d'opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e quant'altro ritenuto indispensabile per condurre le operazioni di collaudo nonché quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate dai saggi eseguiti, compreso quanto necessario per il collaudo statico e per altri collaudi tecnici.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al comma 2 dell'articolo 227 del Regolamento, l'Esecutore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che l'organo di collaudo riterrà necessari e nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Esecutore non dovesse ottemperare a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che si provveda d'ufficio. La relativa spesa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito dell'Esecutore.

Ove nel corso delle operazioni di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere l'opera o il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato e procede ai sensi dell'articolo 232 del Regolamento.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire assegnando all'Esecutore un termine ben preciso. In tal caso il certificato di collaudo non è rilasciato sino a quando da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli; resta comunque ferma la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica ed al riscontro.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell'Esecutore.

CAPITOLO 7° "Disposizioni diverse e controversie"

ARTICOLO 78

Disposizioni diverse e particolari

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Esecutore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Esecutore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

Organizzazione di cantiere

- 1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Esecutore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto.
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti.

- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dal D.L.. Il direttore del cantiere assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal D.L. in corso d'opera. Il nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto al D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento.
- 4) Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate al D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore.
- 5) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 6) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti.
- 7) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. L'Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati per permessi di passaggio e concessioni, per l'apertura di cave, per la creazione di depositi e per quant'altro necessario, sollevando completamente l'Amministrazione da ogni onere. Dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla corresponsione dei relativi indennizzi ed in genere alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori.
- 8) Le spese per il passaggio, le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante e per depositi di materiali.
- 9) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
- 10) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata.
- 11) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere.
- 12) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.).
- 13) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio del D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dal D.L.. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa.
- 14) L'esecuzione di tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico.
- 15) L'esecuzione delle opere provvisorie necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori.
- 16) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio / regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse.

- 17) Le prove e verifiche di qualsiasi genere ordinate dal D.L. per accertare la qualità e la resistenza dei terreni, dei materiali e dei componenti interessanti l'esecuzione delle opere appaltate, nonché la capacità portante delle strutture costruite. Tali verifiche non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti o difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, e non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore;
- 18) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e la pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati.
- 19) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni.
- 20) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal direttore dei lavori e dello stesso Appaltatore, in idonei locali o negli uffici di direzione.
- 21) L'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico. Le tabelle ed i segnali, in particolare, dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro.

Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 22) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione.
- 23) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro.
- 24) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Esecutore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Esecutore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi e pertanto l'Esecutore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato speciale.

ARTICOLO 79

Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per la Stazione appaltante della costituzione in mora dell'Esecutore.

ARTICOLO 80

Definizione delle contestazioni e controversie

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ARTICOLO 81

Risoluzione e recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto da disposizioni di legge o di regolamenti o dal codice civile il rapporto contrattuale può essere sciolto anticipatamente per "risoluzione" e per "recesso" anche per le ipotesi e per i motivi specificati nei successivi articoli.

ARTICOLO 82

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può avere luogo per reati accertati nei confronti dell'Appaltatore o per gravi inadempienze. Essa è disciplinata dall'art. 108 del codice.

ARTICOLO 83

Recesso del contratto

Il recesso del contratto è un atto che la Stazione appaltante può porre in essere senza alcun obbligo di previa contestazione all'Appaltatore.

E', infatti, data piena ed insindacabile facoltà alla Stazione appaltante di stabilire per sopravvenute esigenze (*mutamento d'interesse pubblico che non rende più necessaria l'opera, cambiamento della situazione economica della Stazione appaltante tale da imporre tagli di spesa, diversa programmazione complessiva dell'azione dell'Ente, etc.*) di non proseguire più nei lavori oggetto dell'appalto.

La decisione di procedere al recesso del contratto è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore nelle forme della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e della L.r. 10/1991, con un preavviso di almeno venti giorni.

Il recesso del contratto comporta il pagamento all'Esecutore esclusivamente di quanto previsto all'articolo 109 del Codice.

Articolo 84

Importo penali

La penalità per ogni giorno di ritardo in conformità a quanto stabilito dall'art. 145 del Regolamento viene stabilita in:
euro 200 (duecento).

Di eguale importo è fissata la penale giornaliera per ogni giorno di ritardo al concreto inizio dei lavori.

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Esecutore.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione può avviare le procedure per la risoluzione del contratto.